

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0008513	28/10/2024

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSM - Direzione e Servizi Generali	122010101

OGGETTO: DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20240009397 DEL 24/10/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/10/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO:** DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE ASL BA**

**Vista la L. n.241/1990**, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**Visto il D.lgs. n.502/92**, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

**Vista la L.R. Puglia n.36/1994**, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

**Vista la L.R. Puglia n.38/1994**, avente ad oggetto *“Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

**Visto il D.lgs. n.165/2001**, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**Vista la L.R. Puglia n.25/2006**, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

**Vista la L.R. Puglia n.39/2006** ed in particolare l'art. 5, relativo all'istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

**Visto il D.lgs. n.33/2013**, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal D.lgs. n.97/2016;

**Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009**;

**Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020** di approvazione del *“Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”* integrata dalla **Deliberazione del Direttore Generale n.2182 del 06/12/2021**;

**Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024** di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

**Vista** la nota, acclarata al prot. n.36743/2023 del 28/04/2023, a firma della Direzione Strategica, con la quale è stato conferito al Direttore UOC SPDC PO della Murgia, Dr. Guido Di Sciascio, l'incarico di sostituzione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, a decorrere dal 01/05/2023 e fino al 02/10/2023.

**Vista** la nota di cui al prot. n. 123043/2023 del 03/10/2023, a firma della Direzione Strategica, con la quale è stato individuato quale Direttore provvisorio del Dipartimento di Salute Mentale il dr. Guido Di Sciascio, a decorrere dal 03/10/2023.

**Premesso che**

- con istanza acquisita agli atti al prot. n. 73770/2024, la dipendente in servizio presso l'ASL BA, identificata nel File Privacy allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e non soggetto a pubblicazione, ha richiesto di poter fruire del **congedo parentale per gravi motivi e della relativa indennità, ex art. 42, c. 5 del D.lgs n.151/2001 e ss.mm.ii., dal giorno 01/11/2024 al giorno 31/01/2025, per un totale di giorni 92 (novantadue)**, per assistere il proprio familiare convivente, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, le cui generalità sono agli atti di questo ufficio;
- alla predetta istanza la dipendente ha allegato il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap del 25/10/2023, da cui risulta che il familiare è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, L. n.104/92 e ss.mm.ii., **rivedibile a ottobre 2024**;
- la dipendente ha altresì allegato una comunicazione nella quale dichiara che è in attesa di convocazione a visita di revisione, agli atti;

**preso atto che**

- L'art. 25 comma 6 bis della legge 114 dispone che nel caso siano previste visite di revisione per la verifica di disabilità grave, i soggetti interessati, contrariamente a quanto accadeva in precedenza, conservano tutti i diritti acquisiti, quindi i permessi e congedi lavorativi, senza perdere il diritto in attesa del nuovo accertamento;
- la situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/92 è un requisito per poter richiedere il congedo in oggetto (art. 4 del Regolamento ASL BA di cui alla DDG n. 886/2015);
- l'art. 11 del Regolamento ASL BA di cui alla DDG 1017/2023 stabilisce che: *"Nel caso in cui l'accertamento dell'handicap grave, sia del lavoratore sia del familiare assistito, sia soggetto a revisione e sul verbale venga fissata una data di rivedibilità, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 25, comma 6bis del D.L. 24.06.2014 n. 90, come aggiunto dalla Legge di conversione 11.08.2014 n. 114, i permessi già riconosciuti vengono concessi fino alla conclusione del relativo iter sanitario di verifica della permanenza della disabilità grave, il cui avvio è di competenza dell'INPS. Pertanto, i dipendenti interessati possono continuare a fruire dei permessi oggetto del presente Regolamento anche nelle more della conclusione del suddetto iter di revisione e fino alla emanazione del successivo giudizio medico-legale, senza la necessità di presentare una nuova istanza. Il dipendente è tenuto a produrre, al competente Ufficio, copia del nuovo verbale non appena in suo possesso. Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, gli effetti della precedente autorizzazione cesseranno comunque con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale (giusta circolare INPS n. 127 in data 8.7.2016) e gli eventuali permessi fruiti oltre tale data sono convertiti, a domanda del dipendente, in ferie, permessi o aspettativa."*
- allo stato, la dipendente può richiedere di usufruire dei benefici derivanti dalla accertata situazione di handicap grave del suo familiare e tra essi vi è la possibilità di fare istanza di fruizione del congedo ex art. 42, c. 5 del D.lgs n.151/2001, sempre fatto salvo il potere di autotutela di questa ASL nel caso in cui all'esito del giudizio di revisione non venisse confermata la situazione di handicap grave;

**Considerato che la dipendente, sotto propria responsabilità, ha dichiarato**

- che il portatore di handicap grave è il proprio coniuge convivente;

- che non ha mai fruito del congedo in oggetto;
- che dalla data di emissione della certificazione attestante la situazione di invalidità grave il giudizio sulla gravità stessa non è stato revocato o modificato;
- che è in attesa di essere convocata a visita di revisione;
- che a nessun altro lavoratore è riconosciuto il diritto di fruire del congedo in argomento e dei permessi di cui all'art.33, comma 3 della legge n. 104/1992;
- di impegnarsi a comunicare, entro 10 giorni, qualsiasi variazione dovesse intervenire;

**Rilevato che** il Direttore/Dirigente Responsabile dell'Area ha preso visione del congedo in parola;

**Visto** l'art.42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii., nonché le modifiche ed integrazioni alla Legge n.104/1992;

**Vista** la nota dell'A.G.R.U., di cui al Prot. n. 61326 del 24/09/2021, con la quale si forniscono indicazioni operative per la corretta movimentazione del Fascicolo Personale del dipendente, trasmettendo all'Ufficio Trattamento Economico ogni provvedimento inerente la concessione dei differenti istituti contrattuali relativi allo stato giuridico del personale;

**Dato atto** delle circolari INPS relative al tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Pubbliche Amministrazioni eroganti;

**Richiamato** il Regolamento Aziendale sulla concessione del congedo retribuito parentale per assistenza dei familiari portatori di handicap grave ex art. 42, c.5 del D.lgs n. 151/2001 e ss.mm.ii., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.0886 del 03/06/2015;

**Considerato** che la dipendente, durante il periodo di congedo, ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; il predetto periodo, inoltre, è utile ai soli fini del trattamento di pensione, con versamento della contribuzione a carico dell'Ente e che lo stesso, invece, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e della contribuzione TFS/TFR, come previsto ex art.42, c.5-*quinquies* del D.lgs n.151/2001 e ss.mm.ii (cfr. Circolare INPDAP n. 2 del 10/01/02; Circolare INPDAP n. 22 DEL 28/12/2011);

**Evidenziato** che, come precisato dal Regolamento Aziendale il congedo in oggetto non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco dell'intera vita lavorativa.

**Precisato** che il congedo in argomento può essere utilizzato continuativamente, anche per l'intera durata (o per la durata residua se già utilizzato in parte dallo stesso lavoratore o altri familiari per il medesimo soggetto con handicap grave), o frazionatamente, a condizione che tra un periodo e l'altro di congedo vi sia effettiva ripresa lavorativa.

**Considerato** che la dipendente deve comunicare, immediatamente e per iscritto all'Ufficio che si occupa della istruttoria, ogni modifica delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate al momento della richiesta e determinanti ai fini della concessione del congedo in oggetto;

**Dato atto** che sussistono i presupposti di legge per la concessione del congedo straordinario richiesto;

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente confermato e riportato:

**D E T E R M I N A**

**Di concedere** alla dipendente di questa Azienda Sanitaria, identificata nell'allegato "File Privacy", non soggetto a pubblicazione, il beneficio della fruizione **congedo parentale per gravi motivi e della relativa indennità, ex art. 42, c. 5 del D.lgs n.151/2001 e ss.mm.ii., dal giorno 01/11/2024 al giorno 31/01/2025, per un totale di giorni 92 (novantadue), per l'assistenza al proprio familiare convivente, portatore di handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'art. 4, c.1 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii.;**

**Di dare atto** che, inoltre, l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Azienda;

**Di dichiarare** il presente Provvedimento immediatamente esecutivo;

**Di trasmettere** copia del Provvedimento all'Area Gestione Risorse Umane-U.O. Trattamento Giuridico Economico Previdenziale per gli adempimenti consequenziali e di competenza;

**Di trasmettere** il presente Provvedimento alla dipendente ed alla Struttura Complessa di appartenenza al fine di informare l'Ufficio Rilevazione Presenze, nonché di alimentare il fascicolo personale della stessa.

**Di dare atto** che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, D.lgs. n.165/2001.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

### ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	
-----------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Covella Antonio	 Firmato digitalmente il 24/10/2024 10:48
Direttore/Responsabile di Struttura	Di Sciasco Guido	 Firmato digitalmente il 28/10/2024 10:37